

AREA AMMINISTRATIVA

Si definiscono come segue i contenuti della Posizione Organizzativa comportante la Responsabilità dell'Area Amministrativa, conferita alla dipendente Sig.ra Paola Covili:

1. Opera in stretto raccordo con la Direzione, di cui rappresenta il referente più diretto per tutte le attività amministrative dell'Azienda; tutte le attribuzioni sotto indicate sono sempre fatte salve le competenze del Direttore
2. È responsabile del conseguimento dei risultati di gestione, con autonomi poteri di spesa, gestione del budget assegnato, firma degli atti di competenza
3. E' responsabile degli obiettivi assegnati dal Direttore, agisce in autonomia, organizza il proprio servizio e le risorse umane assegnate e ne assume la gestione amministrativa
4. E' interfaccia diretto dei servizi di *staff* acquisiti in convenzione (Ragioneria, Patrimonio e Centrale Unica di Committenza)
5. Coadiuvava il Direttore nella sua funzione di Responsabile in materia di trasparenza ed anticorruzione, nella gestione del ciclo della performance, nel supporto al Nucleo di Valutazione
6. Coordina la produzione/modifica dei documenti istituzionali ed amministrativi, quali atti istitutivi, convenzioni, regolamenti, contratti, atti dell'Amministratore ed atti del Direttore
7. È responsabile delle procedure di fornitura di beni e servizi quando non di competenza della Centrale Unica di Committenza; in quel caso si interfaccia direttamente con la stessa e provvede alla redazione dei documenti tecnici anche in collaborazione con gli altri Responsabili interni
8. E' responsabile delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale, dei procedimenti di mobilità e di comando, della selezione del fornitore di lavoro somministrato e dei conseguenti rapporti operativi
9. E' responsabile della gestione giuridica ed economica di tutto il personale, fatte salve le competenze di cui alla convenzione con Unione Terre di Castelli
10. In materia di personale, supporta il Direttore nelle relazioni sindacali, nella definizione ed attuazione del Contratto Collettivo Decentrato, nell'assegnazione dei compensi incentivanti, nell'irrogazione di sanzioni, nell'acquisizione di collaborazioni esterne
11. Svolge le funzioni vicarie del Direttore in caso di sua assenza o impedimento
12. Vigila sull'applicazione del D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in raccordo diretto con RSPP e Medico competente
13. E' delegata delle funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 91 del 2008 e ss. mm. ed ii., fermo restando il ruolo del Direttore, con le seguenti funzioni e competenze limitatamente all'Area di competenza:
 - verifica le capacità e le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza nell'affidamento dei compiti;
 - fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
 - prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - invia, attraverso l'Ufficio Sicurezza, i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal sopracitato decreto;

- comunica, per il tramite dell'Ufficio Sicurezza, al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro per la consegna della copia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008);
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consente ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegna per il tramite dell'Ufficio Sicurezza, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art.53, comma 5, nonché consente al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) del sopra citato decreto. Il documento è consultato esclusivamente in Azienda;
- prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- comunica, per il tramite dell'Ufficio Sicurezza, in via telematica all'INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigila in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, del D.Lgs 81/2008 ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia loro addebitabile.